

MODULARIO
Finanze D. 187



24 MAR. 1993

MOD. 3

Roma 10

CIRCOLARE N. 84

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

CIRCO SCRIZIONE DOGANALE
19.04.93 06055

AL MINISTERO DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
Ufficio Gabinetto - ROMA
ALLE DIREZIONI
COMPARTIMENTALI TUTTE

Divisione IX
Prot. N. 2530/3500

DIREZIONE

Proposta al Toglietti del
N. 8

OGGETTO Mercato Unico - Regolamento (CEE) di
applicazione del Reg. (CEE) n. 3711/92
concernente l'esportazione di beni culturali.
Istruzioni di servizio.

ALLE CIRCO SCRIZIONI
DOGANALI TUTTE

e, per conoscenza:
AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI - D.G. CULTURA

ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ufficio Gabinetto -

ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Ufficio Gabinetto -

ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA -
Ufficio Operazioni
ROMA

NOZIONI GENERALI

Con il Regolamento (CEE) n. 3711 del 9.12.92 del Consiglio - c.d. regolamento di base - relativo all'esportazione dei beni culturali (G.U.C.E.L. 395 del 31.12.92) (All.1) ed il Regolamento (CEE), recante disposizioni di applicazione del Regolamento di base, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - sono state definite le nuove norme destinate a disciplinare la materia, a decorrere - salvo imprevedibili ostacoli procedurali, - dai primi giorni del mese di aprile 1993.

Per garantire una tempestiva illustrazione delle disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento di applicazione si è ritenuto di non doverne attendere la pubblicazione, ma di poter fornire sin d'ora le necessarie notizie ed istruzioni sulla base del

UNESCO Cultural Heritage Laws Database
(Copyright and Disclaimer apply)

=2=

documento di lavoro XXI/285/92-iT/rev.3 corr.2 (all.2), il cui testo, - salvo per quanto concerne l'articolo 9, al quale dovrà essere aggiunto un II° paragrafo concernente la possibilità di stabilire un termine per la reimportazione delle T.E. - costituirà, nella sostanza, il testo ufficiale del Regolamento medesimo.

Le disposizioni comunitarie sono, poi, completate dalla direttiva - in via di pubblicazione nella G.U.C.E. entro la fine del corrente mese - relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro; l'introduzione nella normativa comunitaria della direttiva "restituzione" tende, in sostanza, a bilanciare l'eliminazione dei controlli doganali alle frontiere interne.

Con i due Regolamenti comunitari viene in sostanza previsto un meccanismo per cui è subordinata alla presentazione di una licenza l'esportazione, anche temporanea, dei beni culturali ricompresi nell'annesso al regolamento di base (salvo il caso dei beni archeologici di cui all'art.2 - par.2 ultimo cpv. del Reg.to di base qualora specifici provvedimenti dovessero essere in merito diramati dal competente Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali) e - limitatamente ai casi indicati nel predetto annesso - che raggiungono una soglia minima di valore e/o abbiano un'età superiore ad un limite minimo.

Gli uffici doganali, tuttavia, possono effettuare i controlli anche sui beni culturali non compresi nell'annesso purché tali beni:

- 1) siano compresi nel patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- 2) siano in esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità ex art.2 - par.4 - del Regolamento di base.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art.1 par.2 - II° trattino - del Reg.to (CEE) 3925/91 del Consiglio del 19.12.91 (G.U.C.E. L 374 del 31.12.91).

=3=

E' appena il caso di rammentare che, essendo soggette alle presenti procedure di esportazione tutte le spedizioni di merci dirette fuori del territorio doganale comunitario, rientrano nel campo applicativo del Regolamento n.ro 3911/92 e del connesso Regolamento di applicazione non solo gli invii di beni verso Paesi terzi, ma anche quelli diretti verso alcuni territori comunitari siti tuttavia fuori dal territorio doganale CEE, ai sensi del Regolamento 2151/84 del Consiglio del 23.7.84 (G.U.C.E. L 197 del 27.7.84) e successive modificazioni, relativo al territorio doganale della Comunità.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

Il provvedimento normativo in questione tende ad armonizzare le disposizioni concernenti l'utilizzazione del formulario (dimensioni, tipo di carta etc.), le procedure di sdoganamento e le formalità doganali di uscita del bene dalla CEE.

Il formulario di esportazione, messo a disposizione degli utenti secondo le modalità che verranno impartite dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, deve essere debitamente riempito dall'interessato, ai sensi degli articoli 3 - par. 5 - e 6. - par.1 - .

Si richiama l'attenzione sul fatto che tale formulario, qualora contenga raschiature, aggiunte od altre alterazioni non viene accettato dalle Autorità competenti al rilascio della licenza di esportazione.

Tuttavia, allorché una autorizzazione che presenti tali anomalie (anche se convalidate dall'ufficio rilasciante) venga presentata agli uffici doganali, questi non possono dar corso all'operazione di esportazione.

Le caratteristiche del formulario sono quelle specificamente riportate nel Regolamento di applicazione.

=4=

Al riguardo va osservato che per quanto attiene al suo formato, (mm.210 X 297), sono senz'altro tollerate variazioni minime.

Al formulario possono essere allegate liste aggiuntive nei casi in cui il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ritenga di potersi avvalere di detta procedura.

In tale evenienza vengono osservate le indicazioni riportate nelle caselle 8 e 23.

Il formulario va presentato al competente ufficio dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali debitamente corredato dalla necessaria documentazione (fatture, perizie, fotografie autenticate, descrizione particolareggiata etc.).

Esperita l'istruttoria di rito, qualora i funzionari dell'Ufficio competente dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali intendono effettivamente rilasciare l'autorizzazione, appongono timbro e firma nelle caselle appositamente previste nel formulario del quale trattengono la copia n.1; le altre copie sono rese al titolare dell'autorizzazione (o al suo rappresentante).

Il provvedimento autorizzativo di esportazione definitiva o temporanea deve essere utilizzato entro un termine stabilito dalla competente Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali e che, comunque, non può eccedere i 12 (dodici) mesi dal suo rilascio; scaduto tale termine il titolare ha l'onere di restituirlo "immediatamente".

Tale termine di validità va annotato dall'Autorità competente dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali - alla casella 2 - parte superiore-crociando, inoltre, la sottocasella di volta in volta interessata (esportazione definitiva o temporanea). Qualora l'Autorità predetta voglia, in caso di T.E., avvalersi della facoltà di cui all'art.9 II° paragrafo, indicherà nella sottocasella inferiore destra della predetta casella n.2, il termine per la reimportazione.

=5=

Le copie 2 e 3 dell'autorizzazione (non scaduta) vanno presentate in dogana a corredo della dichiarazione di esportazione.

Spetta all'Ufficio doganale di esportazione:

- controllare la validità, in specie sotto il profilo temporale e formale, dell'autorizzazione;
- controllare la corrispondenza delle indicazioni riportate nella dichiarazione doganale con quelle figuranti nell'autorizzazione;
- verificare che nella casella n.44 della dichiarazione di esportazione esista uno specifico riferimento all'autorizzazione di esportazione.

Espletate, senza rilievi, le operazioni di cui innanzi, l'Ufficio doganale in questione prende adeguate misure di identificazione del bene conformemente all'art.9 par.1 ed appone il proprio visto nella casella n.19 b degli esemplari n.2 e 3 dell'autorizzazione.

L'esemplare n.2 viene consegnato al titolare del provvedimento, mentre quello n.3 viene allegato all'esemplare n.3 del D.A.U. ed accompagna la merce fino alla dogana di uscita dalla CEE.

La dogana di uscita appone sull'esemplare 3 - casella 22 - della licenza il proprio timbro e lo riconsegna all'esportatore (od al suo rappresentante) perchè lo rinvi all'Autorità autorizzante dopo essersi, tra l'altro, accertata che siano state debitamente compilate le caselle n.5A e 5B della licenza provvedendo - in caso negativo - a che tale incombenza venga assolta.

=6=

Restano ferme le vigenti disposizioni non incompatibili con la regolamentazione comunitaria in esame. (es. smarrimento della licenza, presentazione di merci presumibilmente soggette a licenza ma prive della stessa etc.). In particolare può essere utilizzata la procedura del suggellamento dei beni da parte degli Uffici competenti dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali, i quali in tal caso si avvalgono della casella n. 18 e barrano la sottocasella intitolata "mezzo di identificazione".

IL DIRETTORE GENERALE



(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/92 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1992

relativo all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai fini del completamento del mercato interno è necessario adottare una normativa per gli scambi con i paesi terzi la quale assicuri la protezione dei beni culturali;

considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 1990, sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che il sistema di cui trattasi dovrebbe prevedere l'obbligo di presentare una licenza rilasciata dallo Stato membro competente, prima dell'esportazione dei beni culturali contemplati dal presente regolamento; che esso implica una precisa definizione del campo di applicazione di dette misure e delle loro modalità di attuazione; che la realizzazione del sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che, per assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze conferitele dal presente regolamento, è opportuno istituire un comitato;

considerando che, data la notevole esperienza acquisita dalle autorità degli Stati membri nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le

autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (4), occorre rendere applicabile detto regolamento nel presente settore;

considerando che l'allegato del presente regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato.

TITOLO I

Licenza di esportazione

Articolo 2

1. L'esportazione di beni culturali, al di fuori del territorio della Comunità, è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione.

2. La licenza di esportazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato,

— da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trova licitamente e definitivamente il bene culturale alla data del 1° gennaio 1993,

(1) GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 8.

(2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 31.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 10.

(4) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 1).

— oppure, dopo la suddetta data, da un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale si trova dopo essere stato licitamente e definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo essere stato importato da un paese terzo o reimportato da un paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da uno Stato membro verso il suddetto paese terzo.

Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al primo comma, primo e secondo trattino può non richiedere licenze di esportazione per i beni culturali elencati nell'allegato, categoria A 1, primo e secondo trattino qualora detti beni abbiano un interesse archeologico o scientifico limitato e purché non provengano direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia lecita.

L'autorizzazione di esportazione può essere rifiutata ai sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali in questione siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.

Se necessario, l'autorità di cui al primo comma, secondo trattino prende contatto con le autorità competenti dello Stato membro da cui proviene il bene culturale, in particolare le autorità competenti ai sensi della direttiva 93/.../CEE del Consiglio, del ..., relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁽¹⁾.

3. La licenza di esportazione è valida in tutta la Comunità.

4. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

2. La Commissione pubblica l'elenco di queste autorità, nonché le eventuali modifiche dello stesso, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

⁽¹⁾ Non ancora adottata all'atto della presente pubblicazione; conformemente all'articolo 11, il presente regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

La licenza di esportazione è presentata, a sostegno della dichiarazione di esportazione, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, presso l'ufficio doganale competente ad accettare tale dichiarazione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per espletare le formalità di esportazione dei beni culturali.

2. Quando si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati.

La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

TITOLO 2

Cooperazione amministrativa

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

Oltre alla cooperazione di cui al primo comma, gli Stati membri fanno tutto il necessario per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci, una cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 93/.../CEE⁽¹⁾.

TITOLO 3

Disposizioni generali e finali

Articolo 7

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative al formulario da utilizzare (per esempio, il modello e le caratteristiche tecniche), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ Vedi nota all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure che prende per l'esecuzione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il Consiglio valuta l'efficacia del presente regolamento dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando, su proposta della Commissione, procede agli eventuali adeguamenti.

In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della direttiva 93/.../CEE⁽¹⁾.

Il comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a un voto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. WALDEGRAVE

⁽¹⁾ La direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, di cui si è già fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 6, non è stata ancora adottata all'atto della presente pubblicazione.

ALLEGATO

CATEGORIE DI BENI CULTURALI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 1

A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:	
— scavi e scoperte terrestri o sottomarine	9705 00 00
— siti archeologici	9706 00 00
— collezioni archeologiche	
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni	9705 00 00 9706 00 00
3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (*)	9701
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (*)	6914 9701
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (*)	Capitolo 49 9702 00 00 8442 50 99
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (*), diverse da quelle della categoria 1	9703 00 00
7. Fotografie, film e relativi negativi (*)	3704 3705 3706 4911 91 80
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (*)	9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione	9705 00 00 9706 00 00
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni	9706 00 00
11. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni	3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00
12. a) Collezioni (*) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia	9705 00 00
b) Collezioni (*) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico	9705 00 00
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni	9705 00 00 Capitoli 86-89

(*) Aventi più di cinquant'anni e non appartenenti all'autore.

(*) Quali definite dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: «Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che

14. Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie A1 — A13

a) aventi fra 50 e 100 anni:	
— giocattoli, giochi	Capitolo 95
— vetrerie	7013
— articoli di oreficeria	7114
— mobili e oggetti d'arredamento	Capitolo 94
— strumenti ottici, fotografici o cinematografici	Capitolo 90
— strumenti musicali	Capitolo 92
— orologi	Capitolo 91
— opere di legno	Capitolo 44
— vasellame	Capitolo 69
— arazzi	5805 00 00
— tappeti	Capitolo 57
— carte da parati	4814
— armi	Capitolo 93
b) aventi più di 100 anni	9706 00 00

I beni culturali rientranti nelle categorie A1 — A14 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

Valori: 0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)
- 15 000
- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)
- 50 000
- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)
- 150 000
- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

La data di conversione dei valori espressi in ecu nel presente allegato nella moneta nazionale è il 1° gennaio 1993.



Direzione generale
Dogana e impostazione indiretta
Politica doganale
XXI-87

XXI/285/92-IT/rev. 3 - Corr. 2
Orig.: FR

Bruxelles, 16 novembre 1992

Documento di lavoro

Documento interno

REGOLAMENTO (CEE) N./92 DELLA COMMISSIONE
del 1992
recante disposizioni d'applicazione
del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
relativo all'esportazione di beni culturali

COMITATO DI LEGISLAZIONE DOGANALE

Oggetto: Regolamento d'applicazione relativo all'esportazione di
beni culturali - Regolamento (CEE) n./92 della
Commissione del 1992 recante disposizioni
d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

Le delegazioni degli Stati membri troveranno qui di seguito il testo
modificato del progetto preliminare di regolamento d'applicazione
elaborato dai servizi della Commissione dopo la riunione del comitato
di legislazione doganale del 9 novembre 1992.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9.12.1992,
relativo all'esportazione di beni culturali, in particolare
l'articolo 7;

considerando che è opportuno adottare le disposizioni d'applicazione
del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione dei beni
culturali che prevede, in particolare, l'introduzione di un sistema di
autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali
indicate nell'allegato del predetto regolamento;

considerando che per garantire l'uniformità del formulario su cui va
redatta l'autorizzazione di esportazione prevista dal predetto
regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e
utilizzazione; che a tal fine occorre stabilire il modello di tale
autorizzazione;

considerando che l'autorizzazione di esportazione deve essere redatta
in una delle lingue ufficiali della Comunità;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del Comitato per i beni culturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

SEZIONE I

FORMULARIO

Articolo 1

1. Il formulario su cui va redatta l'autorizzazione di esportazione di beni culturali è conforme al modello figurante nell'allegato. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appresso denominato "regolamento di base", e del presente regolamento.
2. La sua utilizzazione non pregiudica, in alcun modo gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione ed ai relativi documenti.

Articolo 2

Il formulario di autorizzazione di esportazione è fornito, su richiesta, dall(le) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 3

1. La carta da utilizzare per il formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, del peso minimo di 55 g/m².
2. Il formato dei formulari è di 210 x 297 mm.
3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il documento può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare.
4. Spetta agli Stati membri :
 - stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consente l'identificazione,
 - prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. I mezzi di identificazione messi in opera a tale scopo dagli Stati membri sono trasmessi ai servizi della Commissione per essere comunicati alle autorità competenti degli altri Stati membri.
5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE II

UTILIZZAZIONE DEL FORMULARIO

Articolo 4

1. Senza pregiudicare il paragrafo 3, una autorizzazione di esportazione viene concessa per ciascuna spedizione di beni culturali.
2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare sia un unico bene culturale, sia più beni culturali.
3. Quando una spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se è il caso di rilasciare una o più autorizzazioni di esportazione per tale invio.

Articolo 5

Il formulario è costituito da tre esemplari

- l'esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;
- l'esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;
- l'esemplare destinato ad essere rispedito all'organismo emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1. Il richiedente compila le caselle 1, da 3 a 19A, 21 e, all'occorrenza, 23 della domanda e degli altri esemplari. Tuttavia, gli Stati membri possono chiedere che venga compilata unicamente la domanda.

2. -Alla domanda devono essere accluse :

- una documentazione contenente tutte le informazioni utili sul bene culturale e la sua situazione al momento della domanda con, se il caso, le pezze giustificative (fatture, perizie, ecc.);
- una fotografia o, secondo il caso, e con soddisfazione dell'autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, del(dei) bene(i) culturale(i) considerato(i) (formato minimo 8 x 12 cm).
Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e con soddisfazione dell'autorità competente, da una descrizione particolareggiata del(dei) bene(i) culturale(i) in causa.

3. Le autorità competenti possono, in vista del rilascio dell'autorizzazione di esportazione, esigere la presentazione fisica del(dei) bene(i) culturale(i) da esportare.
4. Le spese inerenti all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente dell'autorizzazione di esportazione.
5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini della concessione dell'autorizzazione di esportazione, all'autorità competente designata dallo Stato membro in causa a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quando la predetta autorità autorizza l'esportazione, essa conserva l'esemplare n. 1 del formulario e rende gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare dell'autorizzazione, o al suo rappresentante autorizzato.

Articolo 7

Gli esemplari dell'autorizzazione di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

- 6 -

- l'esemplare destinato al titolare,
- l'esemplare da rinviare all'autorità emittente.

Articolo 8

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione si accerta che le enunciazioni figuranti sulla dichiarazione di esportazione corrispondano a quelle che figurano sull'autorizzazione di esportazione, e che un riferimento a quest'ultima è ripreso nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione. Detto ufficio prende le misure adeguate d'identificazione. Queste misure possono essere l'apposizione di un sigillo, o di un timbro dell'ufficio della dogana. L'esemplare dell'autorizzazione di esportazione da rinviare all'autorità emittente è allegato all'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2. Dopo aver compilato la casella n. 19B, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione trasmette al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.
3. L'esemplare dell'autorizzazione da rinviare all'autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Detto ufficio completa, qualora già non la sia, la casella n. 5 di questo esemplare, appone il suo timbro nella casella n. 22 e lo rende, al fine del rinvio all'autorità emittente, all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato.

Articolo 9

1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data di emissione.

2. *Le Autorità competenti possono specificare la data entro cui il bene deve essere reimportato*

- 7 -

2. Quando un'autorizzazione di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all'autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

Articolo 10

Le disposizioni del Titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (1) e dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'Appendice I della "Convenzione relativa ad un regime di transito comune" (2), conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità e i paesi EFTA, si applicano quando i beni di cui al presente regolamento circolino nella Comunità attraversando un paese EFTA.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ^{... aprile} ~~1 gennaio~~ 1993.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione, .

(1) GU n. L 132 del 16.5.1992, pag. 1.

(2)

05/03 '93 17:41 FAX 32 2 296 59 85
 COMUNITA' EUROPEE - BENI CULTURALI

CEECAN270425DG21 --- ITALIAE
 XXI/285/92-IT FINALE.

002

DOMANDA	1. RICHIEDENTE (nome e indirizzo)		2. AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE	
			N° Valida fino al	
			DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA <input type="checkbox"/>	
			Termine per la reimportazione	
	3. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE (nome e indirizzo)		4. ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)	
5.A PAESE DI DESTINAZIONE O DI SOGGIORNO		6. STATO MEMBRO DI PROVENIENZA		
5.B DESTINATARIO				
7. DESIGNAZIONE SECONDO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. .../92 CATEGORIA DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)				
1				
8. DESCRIZIONE DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)			9. CODICE DELLE MERCI	
			10. MASSA	
<p>Se questo spazio è insufficiente si prega di utilizzare uno o più fogli supplementari in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle dal n. 8 al 18. Vedasi nota nella casella n. 23.</p>			11. VALORE DI STIMA	
CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE				
12. DIMENSIONI		13. TITOLO O TEMA	14. DATAZIONE	15. ALTRE CARATTERISTICHE
16. AUTORE, EPOCA O ATELIER			17. MATERIALE O PROCEDIMENTO	
18. DOCUMENTI ACCLUSI / MENZIONI PARTICOLARI CHE FACILITANO L'IDENTIFICAZIONE				
FOTOGRAFIA <input type="checkbox"/> LISTA <input type="checkbox"/> MEZZO DI IDENTIFICAZIONE <input type="checkbox"/> BIBLIOGRAFIA <input type="checkbox"/> CATALOGO <input type="checkbox"/>				
19A <u>DOMANDA</u>			20. Firma e timbro dell'organismo emittente	
Chiedo di essere autorizzato ad esportare il bene culturale sopra descritto e garantisco, in buona fede, l'esattezza delle informazioni fornite nella presente domanda e in tutti i documenti giustificativi Luogo e data:			Firma: Luogo e data:	

05/03 '83 17:41 FAX 02 2 290 08 00

CEECANZ/04250621 *** ITALIAE 4/000
XXI/285/92-IT FINALE...

COMUNITA' EUROPEE - BENI CULTURALI

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1. TITOLARE (nome e indirizzo)		2. AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE	
			N° Valida fino al	
			DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA <input type="checkbox"/>	
			Termine per la reimportazione	
	3. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE (nome e indirizzo)		4. ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)	
	5.A PAESE DI DESTINAZIONE O DI SOGGIORNO		6. STATO MEMBRO DI PROVENIENZA	
	5.B DESTINATARIO			
7. DESIGNAZIONE SECONDO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. .../92 CATEGORIA DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)				
8. DESCRIZIONE DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)			9. CODICE DELLE MERCI	
<p>Se questo spazio è insufficiente si prega di utilizzare uno o più fogli supplementari in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle dal n. 8 al 18. Vedasi nota nella casella n. 23.</p>			10. MASSA	
			11. VALORE DI STIMA	
CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE				
12. DIMENSIONI		13. TITOLO O TEMA	14. DATAZIONE	15. ALTRE CARATTERISTICHE
16. AUTORE, EPOCA O ATELIER			17. MATERIALE O PROCEDIMENTO	
18. DOCUMENTI ACCLUSI / MENZIONI PARTICOLARI CHE FACILITANO L'IDENTIFICAZIONE				
FOTOGRAFIA <input type="checkbox"/>	LISTA <input type="checkbox"/>	MEZZO DI IDENTIFICAZIONE <input type="checkbox"/>	BIBLIOGRAFIA <input type="checkbox"/>	CATALOGO <input type="checkbox"/>
19B. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE			Firma e timbro dell'organismo emittente	
Ufficio doganale :	DAU n. :			
Stato membro :				
Firma e timbro :	del			
Luogo e data:				

COMUNITA' EUROPEE - BENI CULTURALI

XXI/285/92 - IT FINALE

3 ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI SOGGNAMENTO	1. TITOLARE (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE N° _____ Valida fino al _____ DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA <input type="checkbox"/> Termine per la reimportazione		
	3. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE: (nome e indirizzo)	4. ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)		
	5.A PAESE DI DESTINAZIONE O DI SOGGIORNO 5.B DESTINATARIO	6. STATO MEMBRO DI PROVENIENZA		
	7. DESIGNAZIONE SECONDO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. .../92 CATEGORIA DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)			
	8. DESCRIZIONE DEL(DEI) BENE(I) CULTURALE(I)		9. CODICE DELLE MERCI	
			10. MASSA	
			11. VALORE DI STIMA	
CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE				
12. DIMENSIONI	13. TITOLO O TEMA	14. DATAZIONE	15. ALTRE CARATTERISTICHE	
16. AUTORE, EPOCA O ATELIER		17. MATERIALE O PROCEDIMENTO		
18. DOCUMENTI ACCLUSI / MENZIONI PARTICOLARI CHE FACILITANO L'IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFIA <input type="checkbox"/> LISTA <input type="checkbox"/> MEZZO DI IDENTIFICAZIONE <input type="checkbox"/> BIBLIOGRAFIA <input type="checkbox"/> CATALOGO <input type="checkbox"/>				
198. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale : _____ DAU n. : _____ Stato membro : _____ Firma e timbro : _____ del _____		Firma e timbro dell'organismo emittente Luogo e data:		

05/03 '93 17:42 FAX 32 2 296 59 85


CEECAN270425DG21 +++ ITALIE

005

XXI/285/92-IT FINALE

21. FOTOGRAFIA DEL BENE CULTURALE:

Formato minimo: 8 X 12 cm



22. UFFICIO DOGANALE DI USCITA

Timbro :

23. Questo formulario è munito di fogli supplementari.

NOTA

In caso di utilizzo della casella n. 8 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.